

**TRATTATO  
DI RATIFICA**

CONVENZIONE GLOBALE  
PER LA

**MEMORIA**

DEL  
GENOCIDIO INDIGENO  
DELLE AMERICHE

**— 12 OTTOBRE —**

GIORNO INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA  
PER IL GENOCIDIO DEI POPOLI INDIGENI DELLE AMERICHE

VERITÀ      MEMORIA      GIUSTIZIA      RIPARAZIONE      NON-RIPETIZIONE

COALIZIONE DI COSCIENZA STORICA E GIUSTIZIA DEI POPOLI

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

«Dal silenzio dei secoli e dalle ossa ancora calde della terra americana, i Popoli che non sono morti si levano non per chiedere vendetta, ma per dichiarare alla coscienza dell'umanità una verità che nessuna conquista potrà più seppellire: il genocidio dei Popoli Indigeni fu, è e rimarrà un crimine contro lo spirito stesso del diritto, e la loro autodeterminazione è ora, e per sempre, norma imperativa che vincola ogni potere della terra.»

S.E. Franco Paluan

## LETTERA DIPLOMATICA INTERNAZIONALE

### Mittente:

Sua Eccellenza l'Ambasciatore Sandro Venturini  
Rappresentanza Diplomatica dello Stato Veneto Autodeterminato  
Palazzo Ducale – San Marco 1  
30124 Venezia – Repubblica di Venezia (Stato Veneto Autodeterminato)

**Data:** 22 maggio 2026

**Oggetto:** Notifica ufficiale e presentazione del «Trattato di Ratifica della Convenzione Globale per la Memoria del Genocidio Indigeno delle Americhe» (Venezia, 22 maggio 2026) – Richiesta di ricezione, registrazione, pubblicazione e presa d'atto ai fini del diritto internazionale

### Alle Loro Eccellenze / Ai Loro Indirizzi

*(Destinatario da specificare caso per caso, es.: Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ecc.)*

### Alle Cancellerie dei rispettivi Uffici

**Eccellenza / Signor Cancelliere / Signor Segretario Generale,**

Lo Stato Veneto Autodeterminato, in qualità di soggetto di diritto internazionale storicamente riconosciuto, sovrano nei limiti del proprio autogoverno e della propria rappresentanza diplomatica e in quanto firmatario originario del «Trattato di Ratifica della Convenzione Globale per la Memoria del Genocidio Indigeno delle Americhe» (d'ora innanzi «Trattato»), ha l'onore di trasmettere formalmente, alla S.V. [ill.ma](mailto:ill.ma) / alla S.V. Eccellenza, il testo integrale del suddetto Trattato, nella sua versione consolidata e definitiva, adottato e solennemente firmato il 22 maggio 2026 presso la Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Venezia.

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

Il Trattato, che si compone di Preambolo, XV articoli (incluso l'Articolo II-bis sull'autodeterminazione come norma di *jus cogens erga omnes*), tre Allegati (A, B, C) e due Protocolli aggiuntivi (sulla responsabilità penale individuale e sulla protezione dei difensori indigeni), costituisce un atto di memoria, giustizia storica e decolonizzazione. Esso qualifica giuridicamente come genocidio e crimini contro l'umanità i fatti commessi contro i Popoli Indigeni delle Americhe a partire dal 1492, istituisce il 12 ottobre come Giornata internazionale della memoria, sancisce il principio vincolante del consenso libero, preventivo e informato (CLPI) e riconosce ai Popoli Autoctoni il diritto all'autodeterminazione quale norma imperativa inderogabile, opponibile *erga omnes*.

In ottemperanza alle disposizioni dell'Articolo VIII del Trattato (Notifica alle Corti internazionali e obblighi di cooperazione giudiziaria), nonché ai fini della registrazione ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e della più ampia diffusione tra gli organi giudiziari e politici della comunità internazionale, lo Stato Veneto Autodeterminato **notifica formalmente** il presente Trattato alla S.V. e chiede cortesemente:

1. la **ricezione e accusa di ricevuta** del documento, con l'indicazione del protocollo di ingresso;
2. la **registrazione** del Trattato presso i competenti uffici della S.V. (ove previsto dai trattati istitutivi o dalle procedure interne del destinatario, ad esempio presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 102 della Carta);
3. la **pubblicazione** del Trattato nei relativi repertori ufficiali (United Nations Treaty Series, bollettini ufficiali delle Corti, ecc.);
4. la **presa d'atto** che il diritto all'autodeterminazione dei Popoli Indigeni delle Americhe, come enunciato nel Trattato, costituisce, ad avviso delle Parti firmatarie, una norma di *jus cogens* già operante e che la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, la Corte Interamericana dei Diritti Umani e la Corte Africana dei Diritti Umani e dei Popoli sono invitate a pronunciarsi in merito, nelle rispettive competenze;
5. l'inserimento del Trattato nei **meccanismi di monitoraggio** periodici (Universal Periodic Review, rapporti al Consiglio dei Diritti Umani, relazioni del Relatore Speciale sui diritti dei popoli indigeni, rapporti al CERD e al Comitato per i Diritti dell'Infanzia), affinché costituisca parametro interpretativo per la valutazione della condotta degli Stati verso i Popoli Indigeni.

Lo Stato Veneto Autodeterminato, per tramite della propria Rappresentanza Diplomatica, resta a disposizione per fornire copie aggiuntive del Trattato in formato cartaceo o digitale, nelle lingue ufficiali previste dall'Articolo XIV (arabo, cinese, inglese, francese, russo, spagnolo, portoghese), nonché nelle lingue indigene autentiche secondarie (quechua, aymara, guaraní, nahuatl, maya yucateco, mapudungun, kichwa, wayuunaiki e altre su richiesta). Unitamente alla presente, si allega:

- **Allegato 1:** Copia integrale del Trattato di Ratifica (versione consolidata con tutti gli articoli, gli allegati e i protocolli);
- **Allegato 2:** Elenco delle Parti firmatarie al 22 maggio 2026 (in corso di aggiornamento);
- **Allegato 3:** Nota esplicativa sui principi di *jus cogens* e autodeterminazione (facoltativa).

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

Nell'attesa di un cortese riscontro, lo Stato Veneto Autodeterminato coglie l'occasione per rinnovare, alla S.V. [Ill.ma](#) / Eccellenza, i sensi della più alta considerazione e della propria disponibilità al dialogo diplomatico e alla cooperazione interistituzionale, nella comune prospettiva della giustizia storica e della pace tra i popoli.

---

#### **Elenco dei destinatari (da inserire nei singoli invii):**

- Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), L'Aia
- Cancelliere della Corte Penale Internazionale (ICC), L'Aia
- Segretario della Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACtHR), San José
- Segretario della Corte Africana dei Diritti Umani e dei Popoli (AfCHPR), Arusha
- Segretario Generale delle Nazioni Unite, New York
- Presidente del Consiglio di Sicurezza ONU, New York
- Presidente dell'Assemblea Generale ONU, New York
- Presidente del Consiglio dei Diritti Umani ONU, Ginevra
- Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), Ginevra
- Relatore Speciale ONU sui diritti dei popoli indigeni, Ginevra
- Segretario del Comitato CERD, Ginevra
- Segretario del Comitato per i Diritti dell'Infanzia, Ginevra
- Direttore Generale dell'UNESCO, Parigi
- Direttore Generale dell'OMS, Ginevra
- Direttore Generale dell'OIM, Ginevra
- Direttore Esecutivo dell'UNEP, Nairobi
- Direttore Esecutivo dell'UNODC, Vienna
- Capo della Commissione Internazionale per le Persone Scomparse (ICMP), L'Aia

## **TRATTATO DI RATIFICA**

### **CONVENZIONE GLOBALE PER LA MEMORIA DEL GENOCIDIO INDIGENO DELLE AMERICHE**

**(applicazione del diritto all'autodeterminazione come norma di *jus cogens erga omnes*)**

**Data:** 22 maggio 2026

**Luogo:** Venezia, Palazzo Ducale – Sala del Maggior Consiglio

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

---

## PREAMBOLO

**I SOTTOSCRITTI**, in rappresentanza di Stati Sovrani, Popoli Autoctoni, Comunità Storiche, Nazioni Tradizionali e Organizzazioni della Società Civile del Pianeta, riuniti in una Coalizione Internazionale di Coscienza Storica e Giustizia dei Popoli;

**RICHIAMANDO** i principi fondamentali dello *Ius Cogens*, norme imperative inderogabili del diritto internazionale che proibiscono il genocidio, la schiavitù, la deportazione forzata, la discriminazione razziale sistemica e ogni forma di crimine contro l'umanità;

**RICHIAMANDO INOLTRE** che il **diritto all'autodeterminazione di tutti i popoli** costituisce anch'esso una norma imperativa del diritto internazionale generale (*jus cogens*), vincolante per tutti gli Stati e per l'intera comunità internazionale nel suo insieme (*erga omnes*), come riconosciuto dalla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati (Risoluzione ONU 2625/XXV), dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (*Sahara Occidentale*, parere 1975; *Timor Est* 1995; *Muro in Palestina* 2004) e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (articoli 3 e 4);

**RIFERENDOSI** alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948), alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (2007), allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998), alla Convenzione Americana sui Diritti Umani (1969) e alla Carta Africana dei Diritti Umani e dei Popoli (1981);

**CONSIDERANDO** che i processi di conquista, colonizzazione, evangelizzazione coercitiva, deportazione, assimilazione forzata, distruzione culturale e spoliazione territoriale subiti dai Popoli Indigeni delle Americhe hanno prodotto la morte di decine di milioni di esseri umani e la distruzione sistematica di civiltà ancestrali;

**RICONOSCENDO** che tali eventi storici costituiscono, secondo i criteri contemporanei del diritto internazionale, una forma continuativa di genocidio materiale, culturale e spirituale, nonché crimini contro l'umanità ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto di Roma;

**AFFERMANDO** che il silenzio storico, la negazione istituzionale e la glorificazione della conquista hanno contribuito alla perpetuazione di strutture coloniali ancora presenti nel mondo contemporaneo;

**CONVINTI** che la memoria storica costituisca condizione necessaria per la riconciliazione autentica tra i popoli, la giustizia intergenerazionale e la prevenzione di nuovi crimini contro l'umanità;

**NOTIFICANDO** formalmente il presente Trattato alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), alla Corte Penale Internazionale (ICC), alla Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACtHR), alla Corte

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

Africana dei Diritti Umani e dei Popoli (AfCHPR), al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC), al Relatore Speciale ONU sui diritti dei popoli indigeni, al Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD), al Comitato per i diritti dell'infanzia e al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, del riconoscimento e dell'eventuale esercizio delle rispettive competenze consultive, contenzioso o penali;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

---

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SIMBOLICHE**

### **ARTICOLO I**

#### **ISTITUZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA**

1. Viene ufficialmente istituito il **12 OTTOBRE** come **GIORNO INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA PER IL GENOCIDIO DEI POPOLI INDIGENI DELLE AMERICHE**.
  2. Tale ricorrenza assume valore universale di commemorazione, riflessione storica, educazione civile e riconoscimento delle sofferenze subite dai Popoli Originari del continente americano.
  3. Gli Stati ratificanti si impegnano a promuovere cerimonie pubbliche, programmi educativi, attività accademiche, eventi culturali e momenti di raccoglimento dedicati alla memoria delle vittime del colonialismo genocidario.
  4. Il 12 ottobre cessa, per gli Stati aderenti, di rappresentare simbolicamente la celebrazione della "scoperta" o della "conquista" e viene rifondato come giornata internazionale di lutto, verità storica e dignità dei popoli sopravvissuti.
  5. La trasformazione simbolica della data costituisce atto di riparazione morale e di decolonizzazione della memoria pubblica.
  6. È fatto obbligo agli Stati ratificanti di dichiarare il 12 ottobre **giornata festiva non lavorativa** dedicata esclusivamente ad attività di memoria, educazione e riconciliazione, fatti salvi i servizi essenziali.
- 

### **ARTICOLO II**

#### **QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI**

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

1. I firmatari riconoscono che le azioni compiute dal 1492 in avanti contro i Popoli Indigeni delle Americhe integrano, secondo i criteri moderni del diritto internazionale, gli elementi costitutivi del **genocidio** di cui all'Articolo II della Convenzione ONU del 1948, nonché i **crimini contro l'umanità** di cui all'Articolo 7 dello Statuto di Roma.
2. Tali atti comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - l'uccisione sistematica di membri dei gruppi indigeni;
  - le stragi di massa e le campagne militari di sterminio (c.d. "guerre giuste", *razzias*, campagne del "deserto");
  - la riduzione in schiavitù e il lavoro forzato nelle miniere, nelle piantagioni e nelle *encomiendas*;
  - le gravi lesioni all'integrità fisica, mentale e spirituale (torture, mutilazioni, violenze sessuali sistematiche, sperimentazioni mediche non consensuali);
  - l'imposizione deliberata di condizioni di vita finalizzate alla distruzione totale o parziale delle comunità (carestie indotte, deportazioni, campi di concentramento indigeni, confinamento in riduzioni forzate);
  - la sottrazione forzata delle terre ancestrali e la distruzione dei mezzi di sussistenza e delle basi ecologiche;
  - la distruzione di lingue, sistemi religiosi, cosmologie, pratiche cerimoniali, sistemi giuridici consuetudinari e identità culturali;
  - le politiche di assimilazione forzata attraverso l'educazione obbligatoria in scuole statali, missionarie o residenziali ("*boarding schools*", *internados*, *scuole residenziali*);
  - le misure dirette a impedire le nascite (sterilizzazioni forzate, separazione dei sessi, divieto di pratiche riproduttive tradizionali, somministrazione forzata di contraccettivi);
  - il trasferimento forzato di minori presso istituzioni statali, religiose o para-statali, incluse le cosiddette *Indian Residential Schools* in Canada, *Indian Boarding Schools* negli Stati Uniti, *Escuelas de la Frontera* in Argentina e Cile, *Internatos indigenas* in Brasile, *Escuelas-hogar* in Messico, e strutture equivalenti in tutto il continente.
3. I firmatari riconoscono altresì la nozione di **genocidio culturale** (o etnocidio) quale distruzione intenzionale delle fondamenta identitarie di un popolo, anche in assenza di sterminio fisico totale. Il genocidio culturale viola lo *jus cogens* nella misura in cui impedisce l'esercizio dell'autodeterminazione.
4. **Nessuna giustificazione storica, religiosa, economica o civilizzatrice** potrà essere invocata per negare o attenuare la gravità dei fatti riconosciuti nel presente Trattato. La dottrina della "scoperta" (*Doctrine of Discovery*), le bolle papali *Inter Caetera* e ogni loro equivalente giuridico o teologico sono ripudiati come fonti di illegittimità permanente e privi di qualsiasi effetto giuridico.

## ARTICOLO II-bis

### AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI INDIGENI COME NORMA DI JUS COGENS ERGA OMNES

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

1. I Popoli Autoctoni delle Americhe sono **popoli** ai sensi del diritto internazionale e, in quanto tali, titolari del diritto all'autodeterminazione. Tale diritto ha natura di **norma imperativa (*jus cogens*)** dalla quale nessuna deroga è ammessa e che produce obblighi **erga omnes** – ovvero dovuti nei confronti dell'intera comunità internazionale – per tutti gli Stati, le organizzazioni internazionali e ogni altro soggetto.
2. L'autodeterminazione dei Popoli Indigeni implica, in particolare:
  - il diritto di determinare liberamente il proprio **status politico** (compresa la possibilità di negoziare forme di autonomia territoriale, di governo proprio, di partecipazione a strutture statali o, ove liberamente scelto, forme di relazione confederale, di associazione libera o di separazione consensuale);
  - il diritto di perseguire liberamente il proprio **sviluppo economico, sociale, spirituale e culturale**, secondo i propri modelli e priorità, inclusi sistemi economici comunitari non basati sul mercato capitalistico;
  - il diritto di **esercitare la propria giurisdizione** su questioni interne alle comunità, inclusa la risoluzione di controversie secondo i propri sistemi normativi consuetudinari e i propri procedimenti di giustizia riparativa, purché compatibili con i diritti umani fondamentali e con il divieto di tortura e discriminazione.
3. Il principio del **consenso libero, preventivo e informato** (articolo IV del presente Trattato) costituisce una specificazione operativa del diritto all'autodeterminazione in materia di risorse naturali e territorio, ed è vincolante *erga omnes*.
4. Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata nel senso di limitare l'autodeterminazione dei Popoli Indigeni. Ogni accordo con Stati o terze parti, che sia stato concluso senza il consenso libero e informato della comunità indigena interessata o che neghi il diritto all'autodeterminazione, è **nullo ab initio** per contrarietà al *jus cogens*.
5. La violazione grave e sistematica del diritto all'autodeterminazione dei Popoli Indigeni costituisce un **illecito internazionale aggravato**, che obbliga tutti gli Stati a non riconoscere la situazione illegale, a non prestare assistenza al mantenimento di tale situazione e a cooperare per porvi fine (obblighi *erga omnes* di non riconoscimento e di cooperazione, secondo la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: *Parere sul Muro in Palestina* 2004; *Attività armate in Congo* 2005).
6. Il diritto all'autodeterminazione dei Popoli Indigeni include anche il diritto di **mantenere e sviluppare i propri sistemi educativi, sanitari, di comunicazione e di informazione**, senza ingerenze statali che ne compromettano la trasmissione intergenerazionale.

## TITOLO II – DIRITTI DELLE VITTIME E OBBLIGHI DEGLI STATI

### ARTICOLO III

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

## DIRITTO ALLA VERITÀ, ALLA MEMORIA E ALLA RIPARAZIONE MORALE

I Popoli Autoctoni detengono il diritto imprescrittibile alla verità storica, alla memoria collettiva e al riconoscimento pubblico delle violazioni subite. Tali diritti sono inderogabili e non soggetti a prescrizione né ad amnistia.

Gli Stati ratificanti si impegnano a:

### a) Decolonizzazione della Toponomastica e dei Simboli Pubblici

- riesaminare monumenti, statue, festività, intitolazioni e simboli che glorificano individui o istituzioni responsabili di crimini contro i Popoli Indigeni (es. Cristoforo Colombo, Juan de Oñate, Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, colonizzatori, missionari coinvolti in abusi sistematici);
- promuovere l'intitolazione di luoghi pubblici a leader, culture e resistenze indigene (Tupac Amaru, Lautaro, Anacaona, Tecumseh, Calfucurá, Sepé Tiaraju, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, e altri);
- istituire **commissioni nazionali di verità storica** con partecipazione paritetica indigena e con poteri di investigazione, audizione pubblica e raccomandazione vincolante.

### b) Restituzione Culturale

- facilitare il ritorno di resti ancestrali, manufatti sacri, *huacas*, archivi storici, codici, oggetti cerimoniali e beni culturali detenuti da musei, collezioni private, istituzioni religiose o enti statali;
- riconoscere il diritto delle comunità indigene alla custodia spirituale del proprio patrimonio culturale secondo i propri protocolli consuetudinari, inclusa la decisione sull'eventuale esposizione pubblica o sulla conservazione riservata;
- stabilire **inventari pubblici** dei beni culturali indigeni in possesso di istituzioni pubbliche e private, con scadenze vincolanti per il rimpatrio entro dieci anni.

### c) Apertura degli Archivi

- garantire accesso pubblico e trasparente agli archivi coloniali, missionari, governativi, militari e giudiziari relativi alle violazioni storiche subite dai Popoli Originari, compresi gli archivi di ordini religiosi (gesuiti, francescani, domenicani, ecc.) e di società commerciali;
- digitalizzare e tradurre i documenti nelle lingue indigene rilevanti;
- abrogare qualsiasi segreto di Stato, segreto militare o riservatezza che impedisca l'accesso a tali archivi.

### d) Tutela e Rivitalizzazione delle Lingue Native

- sostenere programmi di recupero, insegnamento e trasmissione delle lingue indigene minacciate o sopresse, con finanziamenti specifici e pluriennali non inferiori allo 0,01% del bilancio nazionale dell'istruzione;
- riconoscere le lingue indigene come lingue ufficiali nei territori ancestrali e nei procedimenti amministrativi e giudiziari locali, garantendo interpreti e traduzione degli atti;

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- istituire **cattedre universitarie di lingue indigene** e scuole di immersione linguistica gestite autonomamente dalle comunità.

#### e) Scuse pubbliche formali

- Ciascuno Stato ratificante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, pronuncerà, nella persona del suo Capo dello Stato o del Capo del Governo, un atto di **scuse pubbliche formali** dinanzi a una rappresentanza dei Popoli Indigeni del proprio territorio, riconoscendo esplicitamente la responsabilità storica per genocidio, crimini contro l'umanità, assimilazione forzata e violazione dell'autodeterminazione. Le scuse devono essere trasmesse in diretta televisiva e radiofonica nazionale, nonché pubblicate sui siti ufficiali in tutte le lingue indigene del paese.

#### f) Negazionismo come violazione

Ogni forma di **negazionismo, minimizzazione, banalizzazione, giustificazione o glorificazione** del genocidio indigeno viene riconosciuta come violazione della dignità delle vittime e ostacolo alla giustizia storica. Gli Stati si impegnano a sanzionare penalmente o amministrativamente (secondo i propri ordinamenti) le manifestazioni pubbliche di negazionismo quando incitano all'odio, alla violenza o alla discriminazione, ferma restando la libertà di ricerca storica seria e il dissenso scientifico fondato su fonti.

## ARTICOLO IV

### RIPARAZIONI MATERIALI E FONDO PER LA GIUSTIZIA STORICA

1. Viene istituito un **Fondo Internazionale per la Riparazione Materiale e la Giustizia Storica**, dotato di personalità giuridica internazionale, alimentato da:
  - contributi obbligatori degli Stati ratificanti calcolati in base a una percentuale minima dello **0,05% del loro PIL annuo** (con effetto retroattivo simbolico a partire dall'anno 2000 per la prima contribuzione);
  - donazioni volontarie di Stati non ratificanti, fondazioni, enti privati, istituzioni religiose che abbiano storicamente tratto profitto dalle politiche di assimilazione forzata;
  - risorse derivanti da beni confiscati a enti religiosi o privati che abbiano tratto profitto dalle politiche genocidarie;
  - una quota obbligatoria dello 0,5% dei proventi da estrazione di risorse naturali su territori indigeni, a titolo di riparazione pregressa.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a:
  - programmi di sviluppo economico, sanitario, abitativo e infrastrutturale nelle comunità indigene, con priorità ai territori più colpiti dalle politiche genocidarie (calcolati su base demografica e storica);

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- borse di studio per studenti indigeni a tutti i livelli educativi, incluse specializzazioni all'estero;
  - fondi per la ricerca genealogica e la localizzazione di fosse comuni, nonché per la ricomposizione dignitosa dei resti secondo protocolli culturali;
  - costruzione di **musei della memoria indigena** e **centri di documentazione** gestiti autonomamente dalle comunità;
  - finanziamento di programmi di salute mentale e guarigione collettiva (*collective healing*) per le comunità colpite dal trauma intergenerazionale.
3. La distribuzione delle risorse è decisa da un **Consiglio di Amministrazione Paritetico** composto per metà da rappresentanti dei Popoli Indigeni (eletti tramite propri meccanismi tradizionali in un collegio elettorale indigeno globale) e per metà da rappresentanti degli Stati e donatori, con voto di maggioranza qualificata (2/3) per le decisioni sostanziali. Le decisioni che riguardano esclusivamente una singola comunità indigena richiedono il consenso di quella comunità.

## ARTICOLO V

### CLAUSOLA DI NON-RIPETIZIONE, CONSENSO LIBERO, PREVENTIVO E INFORMATO E SOVRANITÀ DEI POPOLI

1. **Principio di prevalenza dello *jus cogens***: L'autodeterminazione dei Popoli Indigeni, in quanto norma di *jus cogens erga omnes*, prevale su qualsiasi trattato, legge interna, contratto di concessione, atto amministrativo o decisione giudiziaria che la contraddica. Gli Stati ratificanti riconoscono che i Popoli Indigeni sono **soggetti originari di sovranità** – ancorché non necessariamente statale – e che la loro sovranità preesiste e non deriva dalla concessione statale.
2. **Consenso libero, preventivo e informato (CLPI)**: Gli Stati aderenti si impegnano a garantire il principio del CLPI quale condizione vincolante e con potere di veto effettivo per qualsiasi intervento economico, industriale, infrastrutturale, energetico (incluse rinnovabili), minerario, idrocarburiero, militare, di conservazione ambientale, di turismo su larga scala o di sfruttamento genetico riguardante territori ancestrali indigeni, anche se formalmente non titolati o rientranti in aree protette statali.
3. Nessun progetto, nessuna concessione, nessuna servitù strategica, nessuna espropriazione, nessuna dichiarazione di pubblica utilità potrà essere autorizzata o eseguita in assenza del consenso espresso, precedente, libero e informato delle comunità interessate, espresso attraverso le loro istituzioni rappresentative tradizionali (assemblee comunitarie, consigli degli anziani, sistemi normativi propri, secondo procedure che garantiscano la piena informazione sui rischi e sulle alternative).
4. Il CLPI include il diritto di dire **no** in modo definitivo, senza che ciò possa essere superato da alcun ricorso gerarchico statale, referendum nazionale o decisione giudiziaria contraria. Ogni decisione statale che autorizzi un progetto senza CLPI è **nulla e priva di effetti** e costituisce violazione grave dello *jus cogens*, con conseguente responsabilità internazionale dello Stato.

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

5. I Popoli Autoctoni sono riconosciuti come **soggetti collettivi di diritto internazionale culturale e custodi originari degli ecosistemi ancestrali**. La protezione delle comunità indigene e dei loro territori viene riconosciuta come **interesse dell'intera umanità** e parte integrante della tutela della biodiversità planetaria (articoli 8(j) e 10(c) della Convenzione sulla Diversità Biologica, nonché principio 22 della Dichiarazione di Rio).
  6. Gli Stati ratificanti si impegnano a riesaminare entro tre anni tutte le concessioni, licenze, autorizzazioni, servitù e contratti di sfruttamento in vigore su territori indigeni, sospendendo immediatamente quelle adottate senza CLPI e avviando procedure di rinegoziazione o revoca con pieno diritto indigeno di rifiuto. In caso di mancato accordo entro un anno, la concessione è automaticamente revocata e lo Stato è tenuto al ripristino ambientale a proprie spese.
- 

## TITOLO III – EDUCAZIONE, RICERCA E TRASMISSIONE

### ARTICOLO VI

#### EDUCAZIONE, RICERCA E TRASMISSIONE DELLA MEMORIA

1. Ogni Stato ratificante si obbliga a integrare nei propri sistemi educativi (scuola primaria, secondaria e universitaria, pubbliche e private) lo **studio critico e obbligatorio** del genocidio dei Popoli Indigeni delle Americhe, per un monte ore minimo annuale non inferiore a 20 ore nell'ultimo ciclo della scuola primaria e 30 ore nella secondaria.
2. L'insegnamento dovrà includere almeno:
  - la storia della conquista e della colonizzazione dalle fonti indigene e dalle testimonianze orali, inclusi i trattati traditi e le dichiarazioni di resistenza;
  - le conseguenze demografiche, culturali e spirituali del genocidio (dati, mappe, studi epidemiologici sulle epidemie introdotte, calo demografico dal 1492 ad oggi);
  - le resistenze indigene (guerre, rivolte, fughe, negoziazioni, sopravvivenza giuridica, forme di resistenza culturale silenziosa);
  - il rapporto tra colonialismo, razzismo, sessismo, capitalismo estrattivo e modernità occidentale;
  - l'analisi critica delle narrazioni celebrative della conquista (statue, nomi di strade, festività, libri di testo);
  - la storia delle politiche di assimilazione forzata e delle scuole residenziali, con testimonianze dirette ove possibile;
  - il diritto all'autodeterminazione dei popoli indigeni come norma di *jus cogens*.
3. Gli Stati promuoveranno:
  - centri di ricerca interdisciplinari finanziati con risorse dedicate non inferiori allo 0,01% del bilancio nazionale della ricerca;

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- programmi universitari di studi indigeni (*Native Studies, Pueblos Originarios*), con preferenza nell'assunzione di docenti indigeni e con clausole di protezione della libertà accademica indigena;
  - traduzioni e pubblicazioni di fonti storiche indigene (codici, *quipu*, tradizioni orali registrate, archivi missionari, petizioni coloniali indigene);
  - borse di studio esclusive per membri delle comunità autoctone per dottorati e post-dottorati, con obiettivo di raggiungere una rappresentanza proporzionale nei corpi accademici.
4. Le **testimonianze orali, le cosmologie tradizionali e le memorie comunitarie indigene** vengono riconosciute come **patrimonio storico e culturale immateriale dell'umanità** ai sensi della Convenzione UNESCO 2003. La loro raccolta, archiviazione e diffusione avviene solo previo consenso libero e informato delle comunità, secondo protocolli etici indigeni (principi di *cura, provenance, non-estrattivismo, controllo comunitario dei dati*).
5. Gli Stati ratificanti si impegnano a garantire che i libri di testo e i materiali didattici in uso nelle scuole siano rivisti entro cinque anni per eliminare ogni rappresentazione stereotipata, razzista o coloniale dei Popoli Indigeni e per incorporare la prospettiva indigena della Storia.

## TITOLO IV – STRUMENTI DI ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E GIURISDIZIONE

### ARTICOLO VII

#### COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA MEMORIA INDIGENA (CIMI)

1. È istituita una **Commissione Permanente Internazionale per la Memoria Indigena (CIMI)**, dotata di personalità giuridica internazionale piena, con i seguenti compiti:
  - monitorare l'attuazione del presente Trattato, inclusi gli aspetti finanziari, le restituzioni e le aperture d'archivio;
  - redigere rapporti annuali pubblici da trasmettere all'Assemblea Generale delle Parti, all'ICJ, all'IACtHR, all'AfCHPR, al Consiglio dei Diritti Umani ONU, al Segretario Generale ONU e al Relatore Speciale ONU sui diritti indigeni;
  - raccogliere testimonianze storiche, mappe della memoria e costituire un archivio digitale accessibile al pubblico, con adeguate protezioni per le informazioni sacre o riservate secondo i protocolli indigeni;
  - promuovere processi di riconciliazione, giustizia memoriale e guarigione collettiva a livello nazionale, regionale e locale;
  - ricevere e indagare denunce di violazione del Trattato da parte di Stati o altri attori, anche d'ufficio;

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- deferire alla Corte Penale Internazionale e alle Corti regionali eventuali fatti continuativi o nuovi che integrino crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, violazioni gravi del diritto all'autodeterminazione o altre violazioni dello *jus cogens*;
  - emettere **raccomandazioni vincolanti** per gli Stati ratificanti, con potere di richiedere misure cautelari urgenti.
2. Composizione della Commissione:
- **8 membri rappresentanti dei Popoli Indigeni** (eletti da un collegio elettorale indigeno globale organizzato dalle Nazioni e Popoli Indigeni, con garanzia di diversità geografica, linguistica e di genere);
  - **4 esperti indipendenti** di diritto internazionale, Storia, antropologia, nominati dal Segretario Generale ONU su terna proposta dalle Parti, con obbligo di comprovata esperienza in diritti indigeni;
  - **2 rappresentanti della società civile** (organizzazioni non indigene con comprovato impegno nella giustizia storica, selezionate dalla CIMI stessa);
  - **2 osservatori permanenti senza diritto di voto** (uno designato dall'ICJ, uno dall'UNHRC).
3. Sede: La Commissione avrà sede a **Cuzco (Perù)**, in riconoscimento del suo valore simbolico come centro dell'Impero Inca e luogo di resistenza e rinascita indigena. Una sottosede è stabilita a **Ginevra** per i rapporti con gli organi ONU.
4. La Commissione può adottare **raccomandazioni vincolanti** se approvate dalla maggioranza dei due terzi dei suoi membri effettivi, includendo almeno la maggioranza dei membri indigeni. Le raccomandazioni sono immediatamente esecutive per gli Stati ratificanti, fatta salva la facoltà di deferire una controversia all'ICJ entro 90 giorni. La mancata esecuzione di una raccomandazione vincolante costituisce violazione del Trattato e può essere deferita all'ICJ.
5. La CIMI ha potere di condurre **ispezioni in loco** nei territori indigeni, previo consenso della comunità interessata, e di richiedere documenti e testimonianze agli Stati.

## ARTICOLO VIII

### NOTIFICA ALLE CORTI INTERNAZIONALI E OBBLIGHI DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

1. **Notifica alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)**: il presente Trattato, con tutti i suoi allegati, è depositato presso il Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'articolo 40(1) dello Statuto della Corte. Le Parti contraenti riconoscono la giurisdizione contenziosa della Corte per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione o violazione del Trattato, anche nei confronti di Stati che non abbiano depositato dichiarazioni generali di accettazione della giurisdizione obbligatoria, limitatamente alla materia del Trattato e ai sensi del principio di *forum prorogatum*.

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- 1-bis.** Nella notifica alla Corte Internazionale di Giustizia, le Parti chiedono espressamente alla Corte di prendere atto che il diritto all'autodeterminazione dei Popoli Indigeni delle Americhe, così come enunciato nel presente Trattato, riflette una norma di *jus cogens* già operante. Le Parti invitano la Corte a esercitare la sua competenza consultiva e contenziosa per chiarire gli obblighi *erga omnes* derivanti da tale norma in relazione alle politiche statali di assimilazione, spoliazione territoriale, negazione della personalità giuridica collettiva e violazione del CLPI.
2. **Notifica alla Corte Penale Internazionale (ICC):** il Procuratore della Corte Penale Internazionale è formalmente informato che i fatti descritti nell'Articolo II, nonché le violazioni sistematiche e continuative dell'autodeterminazione accompagnate da persecuzione, possono costituire crimini contro l'umanità e genocidio ai sensi dello Statuto di Roma. Le Parti si impegnano a cooperare pienamente con la ICC in relazione a indagini su condotte post-ratifica che perpetuino politiche genocidarie o assimilazioniste, nonché a consegnare eventuali responsabili. La dimensione storica (1492-1945) non è soggetta alla giurisdizione *ratione temporis* della ICC, ma le Parti ne chiedono il riconoscimento come **fonte di verità storica** in qualsiasi procedimento e come precedente per la prevenzione.
  3. **Notifica alla Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACtHR):** il Segretario della Corte Interamericana è notificato del presente Trattato. Le Parti che sono membri del Sistema Interamericano (o che vi aderiscono) riconoscono la competenza della Corte a interpretare il Trattato come parametro di valutazione delle violazioni dei diritti umani dei popoli indigeni, anche in via consultiva. Si chiede alla Corte di emettere un'**opinione consultiva** sulla compatibilità delle leggi di amnistia, della prescrizione e della dottrina della "scoperta" con la Convenzione Americana e con lo *jus cogens*.
  4. **Notifica alla Corte Africana dei Diritti Umani e dei Popoli (AfCHPR):** le Parti africane aderenti al Trattato (e gli Stati ratificanti che riconoscono la competenza della Corte Africana) notificano il Trattato alla Corte, chiedendo una pronuncia sulla parallela esperienza coloniale africana come precedente interpretativo per le Americhe, in uno spirito di solidarietà Sud-Sud e giurisprudenza condivisa. Si invita la Corte Africana a considerare il presente Trattato come strumento ausiliario per l'interpretazione della Carta Africana relativamente ai popoli indigeni del continente africano.
  5. **Notifica al Consiglio dei Diritti Umani ONU e ai Meccanismi Speciali:** il presente Trattato è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Diritti Umani, all'Alto Commissario per i Diritti Umani, al Relatore Speciale sui diritti dei popoli indigeni, al Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD), al Comitato per i Diritti dell'Infanzia (per le scuole residenziali) e al Segretario Generale ONU, affinché sia registrato ai sensi dell'articolo 102 della Carta ONU e incluso nei rapporti periodici universali (UPR) come parametro di valutazione.
  6. **Obbligo di notifica nazionale e diretta applicabilità:** ogni Stato ratificante provvede affinché i propri giudici, procuratori, corti supreme, tribunali amministrativi e militari siano informati del Trattato e lo applichino direttamente in virtù della sua superiorità sulle leggi interne (clausola di incorporazione automatica o di adattamento diretto). Il Trattato è direttamente invocabile dinanzi a qualsiasi giudice nazionale.

---

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

## ARTICOLO IX

### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, MEZZI DI RICORSO INDIVIDUALE E COLLETTIVO, E GIURISDIZIONE UNIVERSALE

1. Le controversie tra Stati ratificanti sono risolte prioritariamente mediante conciliazione davanti alla Commissione Internazionale per la Memoria Indigena (Articolo VII). La conciliazione deve concludersi entro sei mesi.
  2. In mancanza di accordo entro sei mesi o in caso di mancata partecipazione in buona fede, la controversia può essere deferita unilateralmente da qualsiasi Parte alla **Corte Internazionale di Giustizia**.
  3. **Accesso diretto delle vittime e dei popoli:** i Popoli Autoctoni, le loro comunità, nazioni e organizzazioni rappresentative, anche senza personalità giuridica statale, hanno diritto di presentare **ricorsi collettivi** alla CIMI e, per il tramite della CIMI, alla Corte Interamericana, alla Corte Africana, alla Corte Internazionale di Giustizia o ad altri fori competenti, a seconda della giurisdizione. Le spese legali sono integralmente coperte dal Fondo di cui all'Articolo IV.
  4. **Ricorso individuale:** i membri delle comunità indigene possono presentare denunce per violazione dei diritti sanciti dal Trattato ai meccanismi di petizione individuale esistenti (Commissione Interamericana, Comitato ONU per i diritti umani, Comitato CERD, ecc.) e la CIMI fornirà assistenza legale gratuita, inclusa la rappresentanza processuale.
  5. **Giurisdizione universale per crimini continuativi:** ogni Stato ratificante si impegna a stabilire la propria giurisdizione penale per perseguire i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e violazioni gravi del diritto all'autodeterminazione, commessi dopo l'entrata in vigore del Trattato contro popoli indigeni, ovunque essi siano commessi e qualunque sia la nazionalità dell'autore o della vittima, in base al principio di giurisdizione universale.
- 

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E OPERATIVE

### ARTICOLO X

#### ADESIONE, RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato è aperto alla firma e alla ratifica di:
  - Stati Sovrani membri o non membri dell'ONU;
  - Nazioni senza Stato (Popoli Indigeni rappresentati da governi tradizionali, assemblee comunitarie o organizzazioni riconosciute dalla CIMI);

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- Popoli Autoctoni come soggetti collettivi autonomi, indipendentemente dal riconoscimento statale;
  - Entità territoriali autonome (es. Groenlandia, territori indigeni autonomi come le *comarcas* o le *reserve* con autogoverno);
  - Organizzazioni internazionali e culturali aderenti ai principi della Convenzione (es. UNESCO, OIM, OMS, UNEP).
2. Il Trattato entrerà in vigore **novanta giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratifica** presso il depositario designato. Depositario iniziale è il Governo della Repubblica del Perù, che agisce in qualità di depositario per conto delle Parti, fino alla creazione di una Segreteria autonoma all'interno della CIMI.
  3. Nessuna disposizione del presente documento potrà essere interpretata in modo da limitare diritti collettivi già riconosciuti ai Popoli Indigeni dal diritto internazionale, bensì come standard minimo progressivo (clausola *in dubio pro indigena*). I diritti riconosciuti nel Trattato costituiscono un **minimum standard** che non esclude maggiori garanzie previste dagli ordinamenti nazionali o regionali.
  4. Per gli Stati che non abbiano ancora ratificato la Convenzione ONU sul genocidio, la ratifica del presente Trattato equivale a piena accettazione degli obblighi della Convenzione del 1948 e delle relative riserve interpretative sono incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Trattato.
  5. **Nullità delle riserve contrarie allo *jus cogens***: L'autodeterminazione dei Popoli Indigeni è **elemento essenziale e non derogabile** del presente Trattato. Qualsiasi riserva al Trattato che escluda o modifichi l'effetto giuridico dell'autodeterminazione come *jus cogens* o che neghi la qualificazione giuridica dei fatti di cui all'articolo II, è **nulla** e non produce effetti, ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969). La CIMI può dichiarare d'ufficio la nullità di tali riserve.

## ARTICOLO XI

### EMENDAMENTI

1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti. Le proposte sono esaminate da una **Conferenza di revisione** convocata ogni dieci anni o su richiesta di almeno un terzo delle Parti o su richiesta della CIMI.
2. Un emendamento è adottato se approvato dai due terzi delle Parti riunite in Assemblea, purché tra i voti favorevoli vi sia la **maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Popoli Autoctoni firmatari** (voto separato per categoria).
3. Gli emendamenti che incidono sui diritti fondamentali o sullo *jus cogens* (autodeterminazione, divieto di genocidio, CLPI) richiedono il consenso unanime dei Popoli Autoctoni firmatari.
4. Gli emendamenti entrano in vigore novanta giorni dopo la ratifica da parte dei due terzi delle Parti originarie, inclusi i due terzi dei Popoli Autoctoni firmatari.

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

---

## ARTICOLO XII

### DENUNCIA

1. Una Parte può denunciare il presente Trattato con un preavviso scritto di **cinque anni** al depositario, spiegando le ragioni della denuncia. Il preavviso è pubblicato dalla CIMI.
2. La denuncia non libera la Parte:
  - dagli obblighi di riparazione già maturati, compresi i contributi al Fondo per il periodo precedente;
  - dalla consegna di archivi, resti ancestrali e beni culturali già richiesti formalmente prima della denuncia;
  - dalla giurisdizione dell'ICJ o della CIMI per controversie sorte prima della denuncia o per violazioni commesse durante la vigenza del Trattato;
  - dagli obblighi derivanti dallo *jus cogens* (autodeterminazione, divieto di genocidio), che restano vincolanti indipendentemente dalla denuncia.
3. Nessuna denuncia è ammessa mentre pende una procedura di infrazione o una raccomandazione vincolante della CIMI non ancora eseguita.

---

## ARTICOLO XIII

### RISORSE FINANZIARIE E MECCANISMI DI SANZIONE

1. Il Fondo di cui all'Articolo IV è amministrato con trasparenza e sottoposto a revisione contabile annuale indipendente da parte di una società di revisione scelta dalla CIMI. I bilanci sono pubblici.
2. In caso di mancato versamento dei contributi obbligatori per più di due anni consecutivi, lo Stato interessato perde il diritto di voto nell'Assemblea delle Parti e la CIMI può:
  - deferire la questione all'ICJ per violazione di obblighi pattizi;
  - raccomandare alle altre Parti la sospensione della cooperazione economica e tecnica;
  - segnalare l'inadempienza al Consiglio dei Diritti Umani e all'Assemblea Generale ONU.
3. Per violazioni gravi e sistematiche del Trattato (es. continuazione di politiche assimilazioniste, distruzione di siti sacri, rifiuto di rimpatriare resti ancestrali, realizzazione di progetti estrattivi senza CLPI, persecuzione di leader indigeni), la CIMI, dopo un procedimento contraddittorio, può raccomandare **sanzioni diplomatiche ed economiche** da parte delle altre Parti, incluse:
  - la sospensione dall'Assemblea delle Parti;
  - la sospensione del diritto di voto;

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- la segnalazione al Consiglio di Sicurezza ONU per minaccia alla pace internazionale (ai sensi dell'Articolo 39 della Carta ONU);
  - l'invito alle Parti a imporre embarghi mirati, sanzioni individuali contro i funzionari responsabili, e ritiro degli investimenti.
4. La CIMI può inoltre deferire i responsabili di violazioni gravi alla Corte Penale Internazionale o alle Corti regionali competenti.
- 

## ARTICOLO XIV

### LINGUE UFFICIALI

1. Le lingue ufficiali del Trattato sono: arabo, cinese, inglese, francese, russo, spagnolo, portoghese.
  2. **Aggiuntivamente**, su richiesta dei Popoli Autoctoni firmatari, le seguenti lingue indigene hanno valore di **lingue autentiche secondarie** per tutti gli scopi del Trattato (con traduzione simultanea nelle Assemblee, pubblicazione degli strumenti di ratifica e diritto di usarle nei procedimenti davanti alla CIMI e alle Corti): quechua (dialetto Cuzco e varietà meridionale), aymara, guaraní, nahuatl (varietà classica e moderna), maya yucateco, mapudungun, kichwa (Ecuador e Colombia), wayuunaiki, tzotzil, tzeltal, mixteco, zapoteco e altre da determinarsi entro la prima Assemblea delle Parti su proposta della CIMI.
  3. In caso di divergenza interpretativa tra le diverse versioni linguistiche, prevale il testo nella lingua che risulti più favorevole alla tutela dei diritti dei Popoli Indigeni, previa consultazione della CIMI e delle comunità interessate (principio *in dubio pro indigena*).
- 

## ARTICOLO XV

### ALLEGATI E PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

1. Sono parte integrante del presente Trattato i seguenti Allegati:
  - **Allegato A**: elenco indicativo di istituzioni, monarchie, Stati e corpi religiosi storicamente responsabili, ai fini della richiesta di scuse pubbliche, restituzione di archivi e rimpatrio di beni culturali.
  - **Allegato B**: protocollo per l'identificazione, l'escavazione, l'analisi genetica (ove culturalmente accettata) e la ricomposizione dignitosa di fosse comuni indigene (standard minimi UNESCO/ICMP/UNODC, con adattamenti ai protocolli spirituali indigeni).

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- **Allegato C:** modello di legge di ratifica per gli Stati (con clausole di adattamento, finanziamento e riconoscimento della giurisdizione delle Corti).
- 2. È aperto alla firma un **Protocollo Aggiuntivo sulla Responsabilità Penale Individuale** per i crimini di genocidio culturale, assimilazione forzata, violazione del CLPI e distruzione di siti sacri commessi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, da negoziarsi entro tre anni dalla prima Assemblea delle Parti.
- 3. È altresì aperto un **Protocollo Aggiuntivo sulla Protezione dei Difensori Indigeni e dei Testimoni della Memoria**, che istituisca un programma di protezione internazionale sotto l'egida della CIMI e dell'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani.

## DISPOSIZIONI FINALI SOLEMNI

Il presente documento costituisce **atto di memoria, giustizia storica e responsabilità morale** verso le generazioni passate, presenti e future.

La verità storica viene riconosciuta come fondamento della pace tra i popoli e come condizione per qualsiasi sviluppo sostenibile autentico e per la riconciliazione intergenerazionale.

Il silenzio non potrà più essere assunto come neutralità. L'oblio è complicità. La negazione del genocidio è la sua continuazione.

Il diritto all'autodeterminazione dei Popoli Indigeni, in quanto norma di *jus cogens erga omnes*, rappresenta il limite invalicabile a ogni forma di colonialismo, presente o futuro.

## FIRME

*(Le Parti sottoscrivono il presente Trattato in un unico esemplare originale, depositato presso l'Archivio di Stato di Venezia, con copia autentica trasmessa al Segretario Generale delle Nazioni Unite.)*

**Per la Coalizione dei Popoli Autoctoni del Pianeta**

*[Nome, titolo, nazione/collettivo indigeno]*

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

Data: 22 maggio 2026

Per la Rappresentanza del Popolo Veneto

Presidente dello Stato Veneto

S.E. Irene Barban

[presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org)

Firma e Sigillo




Data: 22 maggio 2026

Per la Rappresentanza del Popolo Italiano

Presidente dell'Esecutivo di Governo del Comitato

Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

S.E. Giuseppe Ciappina

[esecutivodigoverno@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org](mailto:esecutivodigoverno@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org)

Firma e Sigillo




Data: 22 maggio 2026

Per gli Stati Membri della Coalizione Storica (ciascuno firmerà su foglio allegato)

Nome dello Stato, rappresentante

Stato Italiano Autodeterminato S.E. Giuseppe Ciappina

Stato Veneto Autodeterminato S.E. Irene Barban Capo Di Stato

Data: 22 maggio 2026

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

## Per le Comunità Accademiche e Culturali Aderenti

---

Data: 22 maggio 2026

**Per la Commissione Internazionale per la Memoria Indigena (in qualità di testimone e futura garante)**

---

*Presidente pro tempore designato*

*S.E. Marina Piccinato*

Data: 22 maggio 2026

Firma 

---

**LUOGO DI RATIFICA:** Venezia, Palazzo Ducale – Sala del Maggior Consiglio

**DATA DI RATIFICA:** 22 maggio 2026 (Anno della Memoria e della Giustizia Storica, 534° anno dalla cosiddetta “scoperta”)

---

## **ALLEGATO A (Elenco indicativo, non esaustivo – da aggiornare dalla CIMI)**

Entità soggette a richiesta di scuse pubbliche formali, apertura archivi e restituzione di beni culturali:

- Corona di Spagna (e sue eredi dinastiche)
- Corona del Portogallo
- Monarchia francese (e successivi governi repubblicani francesi)
- Monarchia britannica (per le colonie inglesi in Nord America e Caraibi)
- Stati Uniti d’America
- Canada

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- Messico (per le politiche del periodo coloniale e post-indipendenza, incluse le campagne contro Yaqui, Maya e Rarámuri)
  - Brasile (per gli *internatos* e lo sterminio delle popolazioni amazzoniche)
  - Argentina (per la “Conquista del Deserto” e le scuole di frontiera)
  - Cile (per la pacificazione dell’Araucanía e le scuole di frontiera)
  - Colombia, Perù, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Guyana, Suriname, Guyana Francese, Belize, e tutti gli Stati insulari dei Caraibi.
  - Santa Sede / Chiesa Cattolica Romana (per le bolle papali *Inter Caetera*, la dottrina della scoperta, il sistema delle missioni riduzionali, le scuole residenziali gestite da ordini religiosi, il silenzio sugli abusi).
  - Chiese protestanti storiche coinvolte nelle *boarding schools* e nell’assimilazione forzata (Anglicana, Metodista, Presbiteriana, Luterana, ecc.).
  - Organizzazioni internazionali: ONU (per la mancata attuazione storica della Convenzione sul genocidio nei confronti dei popoli indigeni), OEA (per l’assenza di strumenti vincolanti tempestivi).
- 

## **ALLEGATO B – Protocollo per le fosse comuni (sintesi delle disposizioni essenziali)**

1. Le comunità indigene hanno il diritto di condurre ricerche nei propri territori per localizzare resti di vittime del genocidio, senza necessità di autorizzazione statale preventiva (solo notifica).
  2. Gli Stati forniscono mappe, archivi, immagini satellitari, georadar e supporto tecnico per analisi del DNA non distruttive, senza costi e senza rivendicare proprietà sui resti.
  3. L’escavazione è condotta con protocolli culturali indigeni (presenza di *guardiani spirituali*, divieto di spettacolarizzazione mediatica, divieto di esposizione dei resti al pubblico senza consenso).
  4. I resti sono ricomposti e seppelliti secondo le tradizioni locali, salvo richiesta di conservazione per fini di prova giudiziaria (solo su autorizzazione scritta e informata della comunità e con garanzie di dignità).
  5. La Commissione CIMI mantiene un registro internazionale dei siti di memoria, non accessibile al pubblico per i siti sacri, se la comunità lo richiede.
  6. In caso di scoperta di fosse comuni su terre attualmente occupate da privati o da imprese, lo Stato ha l’obbligo di espropriare l’area per motivi di interesse pubblico umanitario e di cederla alla comunità indigena come luogo di memoria.
- 

## **ALLEGATO C – MODELLO DI LEGGE DI RATIFICA**

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

## LEGGE 5/2026 DEL 22 maggio 2026

### Ratifica ed esecuzione della «Convenzione Globale per la Memoria del Genocidio Indigeno delle Americhe», adottata a Venezia il 22 maggio 2026, con i relativi Allegati A, B, C e i Protocolli aggiuntivi

---

#### Art. 1 – Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica / il Capo dello Stato / il Sovrano è autorizzato a ratificare la **Convenzione Globale per la Memoria del Genocidio Indigeno delle Americhe** (di seguito «Convenzione»), firmata a Venezia il 22 maggio 2026, composta da Preambolo, Articoli da I a XV, Articolo II-bis, Allegati A, B e C, nonché dal Protocollo Aggiuntivo sulla Responsabilità Penale Individuale e dal Protocollo Aggiuntivo sulla Protezione dei Difensori Indigeni e dei Testimoni della Memoria, ove già entrati in vigore per lo Stato.
  2. La ratifica è effettuata con piena accettazione di tutti gli obblighi ivi previsti, senza riserve che ne escludano o modifichino l'effetto giuridico, in particolare per quanto concerne il diritto all'autodeterminazione dei Popoli Indigeni quale norma di *jus cogens erga omnes* (Articolo II-bis) e la qualificazione giuridica dei fatti di cui all'Articolo II.
  3. Qualsiasi riserva eventualmente depositata dallo Stato in contrasto con l'Articolo X, comma 5, della Convenzione è nulla *ab initio* e non produce effetti giuridici.
- 

#### Art. 2 – Piena ed intera esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'Articolo X, comma 2, della Convenzione stessa.
  2. Le disposizioni della Convenzione sono **direttamente applicabili** nell'ordinamento interno dello Stato, senza necessità di ulteriori atti di recepimento e prevalgono su qualsiasi legge, decreto, regolamento, atto amministrativo o contratto ad esse contrario (incorporazione automatica). In caso di conflitto con norme interne, prevale la disposizione della Convenzione in quanto parametro di legittimità costituzionale.
  3. I giudici, i pubblici ministeri, le autorità amministrative e militari e tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad applicare direttamente la Convenzione, anche d'ufficio, e a disapplicare le norme interne incompatibili.
- 

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

### Art. 3 – Adattamento dell’ordinamento interno e misure attuative

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le misure necessarie per:
  - a) l’istituzione della **Commissione nazionale di verità storica** con partecipazione paritetica indigena (Articolo III, comma a), dotata di poteri di investigazione, audizione pubblica, accesso agli archivi e raccomandazione vincolante;
  - b) l’individuazione, l’inventario nazionale e il rimpatrio dei beni culturali, resti ancestrali, manufatti sacri e archivi indigeni detenuti da musei, istituzioni religiose, archivi pubblici, collezioni private e università (Articolo III, comma b), con scadenze quinquennali vincolanti;
  - c) l’apertura integrale e la digitalizzazione degli archivi coloniali, missionari, governativi, militari e giudiziari relativi alle violazioni subite dai Popoli Indigeni (Articolo III, comma c), nonché l’abrogazione di qualsiasi segreto di Stato o riservatezza che ne impedisca l’accesso;
  - d) la ridenominazione di monumenti, toponimi, festività, intitolazioni di spazi pubblici e simboli che glorificano la conquista e il genocidio (Articolo III, comma a), con sostituzione mediante nomi di leader, culture e resistenze indigene;
  - e) il riesame di tutte le concessioni estrattive, minerarie, idrocarburifere, idroelettriche, forestali, agroindustriali, infrastrutturali e turistiche situate su territori ancestrali indigeni, con sospensione immediata di quelle adottate senza consenso libero, preventivo e informato (CLPI) e avvio di procedure di revoca o rinegoziazione entro un anno, con pieno diritto indigeno di rifiuto (Articolo V);
  - f) l’integrazione dell’insegnamento **obbligatorio** del genocidio indigeno e della storia della conquista dalla prospettiva indigena nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, con monte ore minimo annuale (Articolo VI);
  - g) l’adozione di un piano nazionale per la rivitalizzazione delle lingue indigene minacciate, con finanziamenti pluriennali e riconoscimento come lingue ufficiali nei territori ancestrali (Articolo III, comma d);
  - h) l’istituzione di un meccanismo nazionale di **consenso libero, preventivo e informato** (CLPI) vincolante e con potere di veto effettivo delle comunità indigene, secondo le procedure tradizionali di ciascun popolo.
  
2. I decreti legislativi sono adottati previa **consultazione obbligatoria e vincolante** delle rappresentanze dei Popoli Autoctoni presenti sul territorio nazionale, secondo i meccanismi del CLPI di cui all’Articolo IV della Convenzione. In assenza di tale consultazione, i decreti sono nulli.

### Art. 4 – Scuse pubbliche formali

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Capo dello Stato / il Capo del Governo pronuncia, dinanzi a una assemblea rappresentativa dei Popoli Indigeni del territorio nazionale

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

(riunita secondo le loro forme tradizionali), un atto di **scuse pubbliche formali** per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, assimilazione forzata, distruzione culturale e violazione dell'autodeterminazione commessi dallo Stato, dalle sue istituzioni precedenti e da enti coloniali o missionari operanti sotto la sua giurisdizione.

2. Le scuse sono trasmesse in diretta televisiva e radiofonica nazionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, in tutti i siti web istituzionali e tradotte in tutte le lingue indigene dello Stato. Il testo delle scuse è inciso su una lapide collocata in un luogo pubblico centrale e consegnato alla custodia delle comunità indigene.

#### **Art. 5 – Contribuzione al Fondo Internazionale per la Riparazione Materiale e la Giustizia Storica**

1. Lo Stato versa annualmente al **Fondo Internazionale per la Riparazione Materiale e la Giustizia Storica** (Articolo IV della Convenzione) un contributo obbligatorio pari allo **0,05% del proprio Prodotto Interno Lordo (PIL) annuo**, secondo le modalità stabilite dalla Commissione Internazionale per la Memoria Indigena (CIMI).
2. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del Trattato. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui all'Articolo XIII, comma 2, della Convenzione, compresa la perdita del diritto di voto nell'Assemblea delle Parti e il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia.

#### **Art. 6 – Istituzione del Fondo nazionale per la memoria, la riparazione e l'autodeterminazione**

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il **Fondo nazionale per la memoria, la riparazione e l'autodeterminazione**, dotato di autonomia gestionale, alimentato da:
  - a) stanziamenti annuali non inferiori allo **0,01% del PIL**;
  - b) risorse derivanti da beni confiscati a enti religiosi, ordini missionari, istituzioni coloniali o privati che abbiano tratto profitto da politiche di genocidio, assimilazione forzata o spoliazione territoriale;
  - c) donazioni, lasciti e contributi volontari.
2. Il Fondo nazionale finanzia, sulla base di piani proposti dalle comunità indigene e approvati da un Consiglio paritetico:
  - a) programmi di recupero linguistico, culturale, spirituale e di guarigione collettiva (*collective healing*);
  - b) borse di studio per studenti indigeni a tutti i livelli educativi, inclusi dottorati e post-dottorati;

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

- c) progetti di sviluppo abitativo, sanitario, idrico, energetico e infrastrutturale nelle comunità indigene, con priorità ai territori storicamente più colpiti;
  - d) la costruzione e gestione di musei della memoria indigena, centri di documentazione e archivi orali comunitari;
  - e) il sostegno ai processi di rimpatrio, riesumazione dignitosa e ricomposizione di resti ancestrali, nonché alla ricerca genealogica e alla localizzazione di fosse comuni;
  - f) il finanziamento di sistemi giuridici propri e di procedure di giustizia riparativa indigena.
3. L'assegnazione delle risorse è decisa da un **Consiglio di amministrazione paritetico** composto per metà da rappresentanti dello Stato (designati dai ministeri competenti) e per metà da rappresentanti dei Popoli Indigeni eletti secondo i propri meccanismi tradizionali. Le decisioni sostanziali richiedono la maggioranza dei due terzi, inclusa la maggioranza dei membri indigeni.

#### **Art. 7 – Riconoscimento della giurisdizione delle Corti internazionali e cooperazione giudiziaria**

1. Lo Stato riconosce, ai fini del presente Trattato e senza bisogno di ulteriori dichiarazioni ad hoc:
  - a) la **giurisdizione contenziosa della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione o violazione della Convenzione (Articolo VIII, comma 1);
  - b) la **competenza della Corte Penale Internazionale (ICC)** a indagare e perseguire condotte post-ratifica che integrino genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra nei confronti di popoli indigeni, conformemente allo Statuto di Roma;
  - c) la **competenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACtHR)** (se lo Stato è membro del Sistema Interamericano) a interpretare la Convenzione come parametro di valutazione delle violazioni dei diritti umani dei popoli indigeni, accettando la giurisdizione contenziosa della Corte su tali materie;
  - d) la **competenza della Commissione Internazionale per la Memoria Indigena (CIMI)** a emettere raccomandazioni vincolanti ai sensi dell'Articolo VII, comma 4, della Convenzione, impegnandosi a eseguirle o a deferire tempestivamente la controversia all'ICJ.
2. Lo Stato si obbliga a cooperare pienamente con la CIMI, l'ICC e le Corti regionali, fornendo documenti, testimonianze e accesso ai territori, nonché a eseguire senza indugio i mandati di arresto e le richieste di estradizione relativi a crimini di competenza di tali tribunali.

#### **Art. 8 – Modifiche alla legislazione penale e alla giurisdizione universale**

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che:
  - a) introduce come circostanza aggravante comune l'odio, la discriminazione o la motivazione coloniale contro popoli indigeni;
  - b) tipizza come reato autonomo la **distruzione, il danneggiamento, la profanazione o l'accesso non autorizzato a siti sacri, luoghi di sepoltura indigeni, beni culturali e archivi comunitari**;
  - c) punisce la **pubblica negazione, minimizzazione, banalizzazione o glorificazione del genocidio indigeno** quando commessa con mezzi di comunicazione di massa o in contesti ufficiali, ferma restando la libertà di ricerca storica seria e il dissenso scientifico fondato su fonti;
  - d) estende la giurisdizione penale dello Stato per i crimini contro i popoli indigeni (genocidio, crimini contro l'umanità, violazione grave del CLPI, assimilazione forzata) commessi all'estero da cittadini dello Stato, da residenti sul territorio nazionale o da chiunque si trovi nel territorio dello Stato, in base al principio di **giurisdizione universale** (Articolo IX, comma 5);
  - e) prevede procedure speciali di protezione per i difensori indigeni, i testimoni della memoria e i loro familiari, compresi programmi di trasferimento e anonimato.
2. In attesa dell'approvazione delle nuove norme, i giudici applicano direttamente le disposizioni della Convenzione che hanno effetto penale sostanziale, in forza dell'Articolo 2 della presente legge.

### **Art. 9 – Nullità degli atti contrari al consenso libero, preventivo e informato e all'autodeterminazione**

1. Sono **nulli di pieno diritto** e privi di qualsiasi effetto giuridico:
  - a) tutti i contratti, concessioni, licenze, autorizzazioni, servitù, espropriazioni e provvedimenti amministrativi che autorizzano attività economiche, estrattive, infrastrutturali, energetiche, militari o di conservazione su territori indigeni adottati senza il preventivo consenso libero, preventivo e informato (CLPI) della comunità interessata;
  - b) qualsiasi legge, decreto o atto che neghi o limiti il diritto all'autodeterminazione dei Popoli Indigeni, inclusi quelli che classificano i territori indigeni come "vuoti", "disponibili" o "di proprietà statale" in contrasto con l'Articolo II-bis;
  - c) le amnistie, le prescrizioni e i provvedimenti di archiviazione che coprano i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e gravi violazioni dell'autodeterminazione, in quanto incompatibili con lo *jus cogens*.
2. La nullità può essere dichiarata d'ufficio da qualsiasi giudice o autorità amministrativa, nonché su semplice denuncia della comunità indigena interessata alla CIMI o alle Corti nazionali.

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

---

### Art. 10 – Trasmissione agli organi di informazione e alle istituzioni educative

1. Il Governo provvede affinché il testo integrale della Convenzione, della presente legge e delle relative traduzioni nelle principali lingue indigene del territorio nazionale sia:
  - a) trasmesso a tutte le scuole, università, biblioteche pubbliche, archivi di Stato, musei e istituzioni culturali;
  - b) pubblicato nel sito web ufficiale del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio;
  - c) oggetto di campagne di informazione pubblica nei mezzi di comunicazione di servizio pubblico, con messaggi in lingue indigene.
2. Entro due anni, tutti i libri di testo e i materiali didattici in uso sono rivisti per eliminare stereotipi coloniali e incorporare la prospettiva indigena della Storia, pena la non adozione.

---

### Art. 11 – Clausola di salvaguardia dei diritti collettivi e di progressività

1. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in senso riduttivo rispetto ai diritti collettivi già riconosciuti ai Popoli Indigeni dalla Costituzione nazionale, dalle leggi interne, dalla Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni, dalla Convenzione 169 dell'OIL o da altri strumenti internazionali vigenti. In caso di conflitto, prevale la norma più favorevole ai Popoli Autoctoni (principio *in dubio pro indigena*).
2. I diritti riconosciuti nella Convenzione e nella presente legge costituiscono uno **standard minimo** che non preclude l'estensione di maggiori garanzie da parte dello Stato o delle autonomie territoriali.

---

### Art. 12 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica / dello Stato.

---

### Art. 13 – Copertura finanziaria

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, valutati in [importo in valuta locale] annui, si provvede mediante:
    - a) riduzione dello stanziamento del [fondo o capitolo di bilancio da indicare];
    - b) contestuale istituzione di apposita unità previsionali di base nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze / del Ministero della Cultura;
    - c) quota obbligatoria dello 0,5% dei proventi da estrazione di risorse naturali su territori indigeni, destinata al Fondo nazionale.
  2. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
- 

#### **Art. 14 – Abrogazioni**

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative incompatibili con la presente legge e con la Convenzione, in particolare quelle che:

- subordinano l'esercizio dei diritti indigeni alla registrazione o al riconoscimento statale;
  - consentono attività economiche su territori indigeni senza CLPI;
  - impediscono l'accesso agli archivi coloniali e missionari per motivi di segreto di Stato.
- 

#### **Art. 15 – Disposizione finale**

La presente legge è dichiarata di **interesse costituzionale** e prevale su qualsiasi altra disposizione ordinaria. La sua modifica o abrogazione richiede la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera / del Parlamento, previa consultazione vincolante dei Popoli Indigeni dello Stato.

---

*Il presente Allegato C costituisce parte integrante e sostanziale del Trattato di Ratifica della Convenzione Globale per la Memoria del Genocidio Indigeno delle Americhe. Qualsiasi legge nazionale di ratifica che si discosti dal presente modello in modo tale da ridurre gli obblighi previsti dalla Convenzione è incompatibile con l'Articolo X, comma 5, della Convenzione stessa.*

---

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

Il presente Trattato è autenticato in lingua italiana e castigliana, entrambi i testi originali facenti fede ai sensi dell'Articolo XIV, fatte salve le disposizioni a favore delle lingue indigene. Per autenticazione, le Parti hanno apposto le loro firme in calce all'unico esemplare depositato presso l'Archivio di Stato di Venezia, con copia autentica trasmessa al Segretario Generale delle Nazioni Unite e ai cancellieri delle Corti internazionali indicate all'Articolo VIII.

*«Non più monumenti ai conquistatori, non più silenzio sulle fosse comuni, non più profitto sulle spalle dei sopravvissuti. Con questo Trattato, i Popoli Indigeni non chiudono un libro di dolore: lo aprono finalmente con la loro voce e lo scrivono con la penna del diritto che non si piega. La Storia non torna indietro, ma la giustizia, da oggi, cammina avanti — e cammina con loro.»*

Destinatari

## 1. CORTI E TRIBUNALI INTERNAZIONALI

### Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)

*International Court of Justice*

- **Indirizzo:** Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Netherlands
- **Città:** The Hague (L'Aia), Paesi Bassi

### Corte Penale Internazionale (ICC)

*International Criminal Court*

- **Indirizzo:** Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK The Hague, Netherlands
- **Città:** The Hague (L'Aia), Paesi Bassi

### Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACtHR)

*Inter-American Court of Human Rights*

- **Indirizzo:** Avenida 10, Calles 45 y 47, Los Yoses, San Pedro, San José, Costa Rica
- **Casella postale:** PO Box 6906-1000, San Jose, Costa Rica
- **Città:** San José, Costa Rica

### Corte Africana dei Diritti Umani e dei Popoli (AfCHPR)

*African Court on Human and Peoples' Rights*

- **Indirizzo:** P.O. Box 6274, Arusha, Tanzania
- **Città:** Arusha, Tanzania

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

---

## 2. ORGANI DELLE NAZIONI UNITE

### Segretario Generale delle Nazioni Unite

*Secretary-General of the United Nations*

- **Indirizzo:** United Nations Headquarters, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
- **Città:** New York, USA

### Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC)

*United Nations Security Council*

- **Indirizzo:** United Nations Headquarters, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
- **Città:** New York, USA

### Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA)

*United Nations General Assembly*

- **Indirizzo:** United Nations Headquarters, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
- **Città:** New York, USA

### Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC)

*United Nations Human Rights Council*

- **Indirizzo:** Complaint Procedure Unit – Human Rights Council Branch, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights / United Nations Office at Geneva, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
- **Città:** Geneva, Svizzera

**Nota:** L'UNHRC opera all'interno dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR). Per una comunicazione efficace, si consiglia di indirizzare la corrispondenza all'OHCHR, specificando all'oggetto l'attenzione al Consiglio dei Diritti Umani.

---

## 3. AGENZIE SPECIALIZZATE DELLE NAZIONI UNITE

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

## **Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)**

*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

- **Indirizzo principale:** 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
- **Indirizzo secondario:** 1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France
- **Città:** Paris, Francia

## **Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO)**

*World Health Organization*

- **Indirizzo:** Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland
- **Città:** Geneva, Svizzera

## **Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM/IOM)**

*International Organization for Migration*

- **Indirizzo:** 17 Route des Morillons, 1218 Grand-Saconnex, P.O. Box 17, CH-1211 Geneva 19, Switzerland
- **Città:** Geneva, Svizzera

## **Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)**

*United Nations Environment Programme*

- **Indirizzo:** United Nations Avenue, Gigiri, P.O. Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya
- **Città:** Nairobi, Kenya

## **Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC)**

*United Nations Office on Drugs and Crime*

- **Indirizzo:** Vienna International Centre, Wagramer Strasse 5, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
- **Città:** Vienna, Austria

## **Commissione per i Diritti dell'Infanzia (CRC Committee)**

*Committee on the Rights of the Child*

- **Indirizzo:** c/o Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Geneva, Switzerland
- **Città:** Geneva, Svizzera

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

## Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD)

*Committee on the Elimination of Racial Discrimination*

- **Indirizzo:** c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Office at Geneva, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
  - **Città:** Geneva, Svizzera
- 

## 4. MECCANISMI SPECIALI E COMMISSIONI

### Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)

*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*

- **Indirizzo:** Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Geneva, Switzerland
- **Indirizzo secondario (ufficio postale):** Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
- **Città:** Geneva, Svizzera

### Relatore Speciale sui Diritti dei Popoli Indigeni (Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples)

- **Indirizzo:** c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Geneva, Switzerland
- **Città:** Geneva, Svizzera

**Indicazione importante:** La corrispondenza per il Relatore Speciale deve essere chiaramente contrassegnata con "**Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples**".

### Commissione Internazionale per la Memoria Indigena (CIMI)

*International Commission for Indigenous Memory (ICIM)*

- **Sede principale:** Cuzco, Perù (da istituire successivamente ai sensi dell'Articolo VII, comma 3 del Trattato)
  - **Sede provvisoria (in attesa di istituzione):** c/o Segreteria del Trattato, Palazzo Ducale, San Marco 1, 30124 Venezia, Italia
- 

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)

## 5. ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

### Commissione Internazionale sulle Persone Scomparse (ICMP)

*International Commission on Missing Persons*

- **Indirizzo:** Koninginnegracht 12, 2514 AA Den Haag, The Netherlands
- **Città:** The Hague (L'Aia), Paesi Bassi

Registrato File

#### **TRATTATO RATIFICA CONV. GLOB. IN MEMORIA GENOC. INDIGENO AMERICHE**

**15/06/2026 10:25:00**

**0.01 ZECCHINO**

Nascondi Dettagli

**FROM:**

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

**TO:**

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

**Message:**

TRATTATO RATIFICA CONV. GLOB. IN MEMORIA GENOC. INDIGENO AMERICHE,  
SHA256:

467d20b130547562704eca0a6d8f5437aef2a3bf4b9348c5384e047a5f95db14

**TX:** [Guardala con l'explorer](#)

**Fee:**0.05 ZECCHINO

----- ° -----

**Stato Veneto in Autodeterminazione**

Venezia, Palazzo Ducale

[statovenetoinautodeterminazione@pec.it](mailto:statovenetoinautodeterminazione@pec.it)

Sito Istituzionale: [www.statovenetoinautodeterminazione.org](http://www.statovenetoinautodeterminazione.org)